



Allegato2 – Bozza schema di convenzione

Progetto "HOME CARE PREMIUM 2022"
Periodo 01/10/2024 – 30/06/2025

**Convenzione per l'erogazione delle prestazioni integrative
previste nell'ambito del progetto Home Care Premium 2022
– Società della Salute della Valdinievole**

L'anno duemilaventiquattro il giorno del mese Con il presente atto, da valere tra le parti ad ogni effetto di legge,

TRA

La Società della Salute della Valdinievole CF 91025730473, con sede legale in Pescia (PT) Via Cesare Battisti n. 31, per il tramite del suo Direttore, dott. _____, nato a _____ () il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente.

E

la Ditta\Professionista _____, con sede legale in _____ Prov. () via _____, n° _____
Codice Fiscale _____ e Partita IVA _____,
legalmente rappresentato da _____
nato/a a _____ Prov. () il _____,
C.F. _____, residente in _____ Prov. ()
via _____, n° _____,
indirizzo Pec _____ indirizzo e- mail _____,
tel. _____
fornitore accreditato per l'erogazione delle prestazioni integrative di seguito indicate:

- Servizi professionali domiciliari: Educatore Professionale
- Altri servizi professionali domiciliari: Psicologo;
- Altri servizi professionali domiciliari: Fisioterapista;
- Altri servizi professionali domiciliari: Logopedista;
- Servizi di supporto;

Visto

- Art. 118 Costituzione italiana;
- D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- D. lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore";
- Legge 190 del 06/09/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii;
- D.p.c.m. 30 marzo 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona previsti dall'art. 5 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- LR 41/2005 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- L. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;
- LR Toscana n. 82/2009 Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato;
- il D.lgg 502/92 e ss.mm.ii;
- L.R.82/2009;
- L. 136/2010;
- L.196 del 6/11/2021 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione edell'illegalità nella pubblica amministrazione" e ss.mm.ii;
- Il Piano Sanitario e Sociale integrato Regionale Delibera CR n. 73 del 09/10/2019
- La Delibera Anac numero 32 del 20.01.2016 "Determinazione – linee guida per l'affidamento di servizi ad enti del terzo settore e cooperative sociali;
- Dlgs 36/2023:
- L.104/1992 "Legge quadro per l'assistenza integrazione sociale e diritti delle persone Handicappate" così come modificata dalla legge 162/98;

Premesso che

La Società della Salute della Valdinievole ha aderito al Progetto "Home Care Premium 2022", gestito e finanziato da INPS, in continuità con le precedenti progettazioni HCP, approvato con atto formale da INPS ai sensi e per gli effetti del DM 463/98, nel quale si sottolinea che INPS ha tra i propri scopi istituzionali, l'erogazione di prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari iscritti alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

L'Home Care Premium è un programma che prevede l'erogazione di prestazioni finalizzate a garantire la cura a domicilio delle persone non autosufficienti iscritte alla Gestione Unitaria delle Prestazioni Creditizie e sociali e/o loro familiari.

La Società della Salute della Valdinievole ha aderito al suddetto progetto che ha preso avvio in data 01/07/2022 con scadenza salvo proroghe il 30/06/2025 sulla base di specifico accordo sottoscritto con INPS il 13/06/2022 per la gestione delle "prestazioni integrative", a valere sul Bando Pubblico progetto Home Care Premium 2022 Assistenza Domiciliare e sull'Avviso di Adesione rivolto agli Ambiti Territoriali Sociali.

Con tale sottoscrizione la SdS si è impegnata a dare attuazione al programma di assistenza domiciliare in favore degli utenti Inps ex Inpdap - secondo le modalità definite nell'Accordo sottoscritto per la gestione coordinata ed integrata del Progetto Home Care Premium 2022. Il progetto di Assistenza Domiciliare "HOME CARE PREMIUM 2022", oltre all'attribuzione di prestazioni prevalenti, prevede altresì il riconoscimento di prestazioni integrative, sempre interamente a carico dell'Istituto, ma erogate dal soggetto attuatore.

In virtù di tale accordo di programma, la SDS della Valdinievole, può erogare a ciascun beneficiario del progetto residente in uno dei comuni dell'ambito, uno o più interventi tra quelli previsti nell'ambito delle suddette prestazioni integrative.

Per la gestione e l'erogazione delle prestazioni integrative l'SDS Valdinievole, in attuazione di quanto previsto nel bando e nell'Art. 9 dell'accordo sottoscritto con INPS ha istituito un elenco di erogatori di prestazioni integrative.

Con Provvedimento del Direttore SDS Valdinievole n. _____ del _____ è stato approvato l'avviso ed i relativi allegati, per l'istituzione dell'Elenco dei fornitori degli interventi delle prestazioni integrative previste nell'ambito del progetto Home Care Premium 2022, in favore dei beneficiari del progetto residenti nei comuni dell'Ambito.

Con Provvedimento del Direttore SDS Valdinievole n. _____ del _____ a seguito di istruttoria, è stato istituito e approvato l'Elenco dei fornitori accreditati nell'ambito del progetto Home Care Premium 2022, in favore dei beneficiari del progetto residenti nei comuni dell'Ambito.

Tutto ciò premesso SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto e finalità

La presente convenzione regola i rapporti tra le parti per l'erogazione di servizi e prestazioni integrative definite da INPS come un complesso di interventi e servizi a carattere Socio Assistenziale finalizzati a superare situazioni di difficoltà contingente, per migliorare stati di disagio prolungato e/o cronico; mirano alla prevenzione del decadimento fisico e cognitivo, per conservare l'autonomia della persona e garantire un costante ed efficace supporto al nucleo familiare, limitato il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione.

Con la presente convenzione si intende garantire le seguenti finalità:

- Garantire la centralità della persona ed il suo ruolo attivo nell'ambito dell'elaborazione del bisogno assistenziale, della predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) e nella scelta del fornitore più adatto al soddisfacimento delle proprie esigenze;
- Sviluppare risorse comunitarie orientate alla massima soddisfazione dei bisogni dei cittadini;
- Assicurare qualità ed efficienza dei servizi e delle prestazioni erogate dal fornitore e garantire omogeneità nelle modalità di gestione/erogazione di tutti i servizi socio assistenziali nel territorio zonale;

- Assicurare un'adeguata concorrenza tra i diversi fornitori accompagnata da criteri di trasparenza, imparzialità e parità di condizioni.
- Assicurare omogeneità nelle strategie di controllo, monitoraggio, valutazioni.

Articolo 2 – Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione al 30/06/2025 salvo proroghe.

Articolo 3 – Beneficiari delle prestazioni integrative

Sono Beneficiari i dipendenti e pensionati pubblici iscritti alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e sociali, i loro coniugi per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, i parenti di primo grado non autosufficienti e tutti coloro definiti all'articolo 3 del Bando Pubblico HCP 2022.

Articolo 4– Prestazioni oggetto della convenzione

I servizi e le prestazioni erogate da SDS Valdinievole vengono definite da INPS come prestazioni integrative, ovvero costituite da un complesso di interventi e servizi a carattere socio-assistenziale, finalizzati a superare situazioni di difficoltà contingente, per migliorare stati di disagio prolungato e/o cronico; mirano alla prevenzione del decadimento fisico e cognitivo, per conservare l'autonomia della persona e garantire un costante ed efficace supporto al nucleo familiare, limitando il più possibile il ricorso all'istituzionalizzazione.

I fornitori possono richiedere l'iscrizione nell'elenco nell'ambito delle cosiddette prestazioni integrative descritte nell'Avviso di manifestazione di interesse.

Articolo 5 – Modalità attuative

Sono descritte nella presente convenzione le procedure per la corretta erogazione delle prestazioni integrative:

• 5.1 Piano assistenziale individuale (PAI)

L'Assistente Sociale dello sportello HCP, predisponde l'attivazione del piano assistenziale individuale (PAI) in accordo con il beneficiario e la sua famiglia. Il PAI è il progetto personalizzato nel quale sono indicate le prestazioni che il fornitore dovrà rispettare ed erogare.

Il PAI, per essere valido deve essere accettato nella piattaforma INPS dedicata al progetto HCP, dal beneficiario o dal responsabile del progetto.

Con l'accettazione si attiva il Patto socio-assistenziale familiare che certifica le risorse assistenziali destinate al beneficiario e descrive le modalità di intervento.

Nel caso in cui la sottoscrizione del Patto socio-assistenziale familiare avvenga entro il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno dal mese immediatamente successivo. Laddove la sottoscrizione avvenga dopo il 20° giorno del mese, gli interventi si avvieranno dal secondo mese successivo a quello di sottoscrizione (art. 19 comma 4 del Bando HCP 2022).

Il PAI del beneficiario potrà essere riconcordato con l'Assistente Sociale dello Sportello HCP della SDS Valdinievole.

Le eventuali modifiche apportate al PAI possono essere autorizzate esclusivamente dall'Assistente Sociale dello Sportello HCP, inserite nella procedura informatica dell'Istituto e accettate dal beneficiario.

• 5.2 Partecipazione dell'utenza al progetto HCP

Il beneficiario del piano Home Care Premium e/o i suoi familiari vengono coinvolti in tutte le fasi del progetto; lo scopo è quello di costruire insieme alla persona un intervento personalizzato.

zato che soddisfi i bisogni del beneficiario e della sua famiglia.

Il beneficiario o suo familiare di riferimento:

- partecipa alla stesura del Piano assistenziale individuale (PAI) insieme al Assistente Sociale dello Sportello HCP;
- approva il progetto redatto con l'Assistente Sociale dello Sportello HCP esprimendo il consenso formale con l'accettazione del PAI nella piattaforma INPS dedicata al progetto HCP;
- partecipa alla pianificazione dell'intervento, nelle modalità e nei tempi insieme all'Assistente Sociale dello Sportello HCP ed al fornitore erogatore delle prestazioni;
- esprime il proprio consenso, la propria disponibilità e la propria collaborazione alla fruizione dell'intervento;
- verifica che le prestazioni previste dal PAI vengano erogate;
- segnala al fornitore delle prestazioni e all'Assistente Sociale dello Sportello HCP eventuali criticità.

• 5.3 - Scelta del fornitore da parte dell'utente

Il beneficiario HCP ha la possibilità di scegliere il fornitore del servizio, fra coloro che sono iscritti nell'Elenco e hanno sottoscritto con SDS Valdinievole la presente convenzione.

La scelta viene effettuata tramite la compilazione da parte dell'utente o suo familiare di riferimento, del Modulo "Scelta fornitore", allegato all'Avviso e reperibile sul sito della SDS Valdinievole. Tale documento, debitamente compilato e firmato, può essere consegnato all'Assistente sociale dello Sportello HCP dell'SDS in sede di accettazione del PAI o inviato a mezzo e-mail all'indirizzo: hcp.sdsvaldinievole@uslcento.toscana.it

• 5.4 Variazione del fornitore.

Nel corso del progetto, l'utente può sostituire il fornitore delle prestazioni con altro fornitore presente nell'Elenco dei soggetti iscritti, esclusivamente nei casi in cui sussistono dei gravi motivi opportunamente giustificati. L'utente dovrà esprimere le proprie intenzioni motivazioni compilando il Modulo "Variazione fornitore" allegato all'Avviso e reperibile sul sito della SDS; dovrà quindi trasmettere tale modulo all'SDS Valdinievole secondo le modalità riportate al punto 5.3. La Sds provvederà ad inoltrare la comunicazione al fornitore uscente.

La SDS Valdinievole entro e non oltre cinque (n.5) giorni dal ricevimento del Modulo "Variazione fornitore", comunicherà all'utente l'accettazione o il rigetto della sua richiesta. L'utente procederà quindi con indicazione del nuovo fornitore al quale intende affidare l'erogazione delle prestazioni; entro e non oltre otto (n. 8) giorni lavorativi, la SDS Valdinievole provvederà all'assegnazione dell'incarico al nuovo fornitore.

• 5.5 Affidamento dell'incarico al fornitore

L'affidamento dell'incarico al fornitore avviene tramite l'emissione di un Buono HCP da parte della SDS Valdinievole che verrà trasmesso al fornitore scelto dall'utente a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Nel Buono HCP vengono riportati:

- i dati anagrafici del beneficiario;
- il codice pratica identificativo HCP;
- codice identificativo di gara (CIG);
- le prestazioni da erogare;
- le ore/quantità mensili spettanti al beneficiario;
- la durata del servizio.

Ricevuta tale comunicazione, il fornitore entro n. 3 giorni deve ritrasmettere alla SDS Valdinievole, tramite posta elettronica certificata, il Buono di servizio controfirmato per accettazione. L'Assistente Sociale dello Sportello HCP potrà richiedere l'indicazione, nel Buono di servizio, del nominativo e il curriculum dell'operatore professionale di cui si avvarrà per l'esecuzione della prestazione richiesta.

Perfezionata la pratica nel modo sopra detto, il servizio dovrà prendere avvio nelle modalità e con i tempi concordati con l'utente.

In caso di modifiche inerenti la tipologia di prestazione prevista nel PAI, e/o in caso di interruzione anticipata del PAI rispetto alla data prevista, il fornitore verrà tempestivamente informato dalla SDS Valdinievole tramite mail dall'indirizzo hcp.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it.

Allo stesso modo il fornitore dovrà tempestivamente comunicare alla SDS Valdinievole tramite mail ogni variazione apportata all'esecuzione della prestazione o della figura professionale, così come concordate nel Buono di servizio.

I fornitori, una volta accreditati e regolarmente iscritti all'Elenco, dovranno erogare le prestazioni integrative come dettagliate nell'Avviso di manifestazione di interesse, in tutti i Comuni della Valdinievole.

In merito al Buono HCP si precisa quanto segue:

- non è ammessa alcuna modifica al Piano Assistenziale Individuale se non autorizzata dall'Assistente sociale dello Sportello HCP della SDS Valdinievole;
- le prestazioni richieste devono essere erogate unicamente da personale competente e qualificato;
- il fornitore deve garantire la continuità assistenziale;
- i giorni e gli orari di erogazione del servizio devono essere concordati tra il fornitore e il beneficiario;
- deve essere garantito il rispetto dei giorni e degli orari di assistenza stabiliti in accordo con il beneficiario;
- le ore non fruito dal beneficiario possono essere recuperate nelle modalità e tempistiche previste dall'art. 22 del Bando HCP 2022_INPS.
- Il servizio con tariffa oraria non può essere inferiore alla mezz'ora.

Si sottolinea inoltre che non verranno riconosciuti i costi delle prestazioni derivanti da variazioni del fornitore da parte del beneficiario e non concordato ed autorizzato dalla SDS Valdinievole.

Articolo 6 – Certificazione di servizio

Entro il giorno 8 (otto) di ogni mese ciascun fornitore dovrà trasmettere all'indirizzo hcp.sdsvaldinievole@uslcentro.toscana.it la certificazione delle attività e dei servizi resi nel mese precedente "Modulo C" allegato all'Avviso di manifestazione di interesse, nei confronti di ciascun beneficiario per il quale il fornitore abbia ricevuto mandato di esecuzione dei servizi attraverso la consegna del Buono HCP.

Il Modulo C dovrà essere compilato congiuntamente, da parte dell'utente o suo familiare di riferimento e del fornitore.

Articolo 7 – Modalità di fatturazione

La SDS Valdinievole, una volta acquisita e verificata l'adeguatezza della certificazione di servizio di cui al precedente art. 6 provvederà a trasmettere ad ogni fornitore iscritto nell'elenco, nota di autorizzazione alla fatturazione delle prestazioni e dei servizi resi.

La fattura elettronica, dovrà essere esclusivamente intestata alla SDS Valdinievole e dovrà necessariamente riportare:

- codice identificativo (CIG);

- la dicitura "Progetto HCP 2022 SDS Valdinievole";
- il periodo di riferimento di esecuzione del servizio e/o prestazione (mese e anno) e la descrizione della prestazione svolta.

Si precisa che qualora il fornitore abbia in carico più utenti, sarà necessario emettere **una sola fat-tura con il dettaglio dell'elenco dei beneficiari per in ordine alfabetico** dove sarà contenuto:

- il nome, il cognome di ciascun utente beneficiario delle prestazioni;
- la tipologia di prestazione ed il relativo monte ore erogato (quantità);
- il **costo orario** della prestazione erogata (netto, percentuale Iva e lordo) e il **costo totale** per beneficiario;

Non sono ammesse fatture diverse o comunque sprovviste delle caratteristiche sopraindicate. Alla SDS Valdinievole, in qualità di Ente Gestore del Progetto Home Care Premium, non potranno essere in alcun caso addebitati costi eccedenti il valore economico del Buono HCP (salvo l'eventuale utilizzo delle ore non fruite nei sei mesi precedenti), né potrà essere responsabile in caso di eventuali inadempienze da parte degli utenti beneficiari.

Il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Articolo 8 - Ruolo SDS Valdinievole

Per lo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione la SDS Valdinievole, attraverso gli uffici competenti si riserva le seguenti funzioni:

- 1) Legittimare il fornitore accreditato all'offerta delle prestazioni integrative a cui ha aderito nel pieno rispetto dei patti, condizioni e prescrizioni contenuti nell'avviso e nella presente convenzione;
- 2) Autorizzare il fornitore qualora sia prescelto dal cittadino e/o dal suo familiare di riferimento all'erogazione delle suddette prestazioni secondo i livelli qualitativi e le procedure indicate nel buono HCP emesso a suo favore;
- 3) Verificare la correttezza delle procedure di erogazione del buono HCP;
- 4) Quantificare e comminare le sanzioni di cui all'art. 11 per le inadempienze accertate nell'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione;
- 5) Corrispondere al fornitore l'importo relativo alle prestazioni ed ai servizi erogati al beneficiario titolare del buono HCP secondo le tariffe e nel rispetto delle modalità disposte nell'avviso, nei relativi allegati e nella presente convenzione

Articolo 9- Obblighi del fornitore

Il fornitore deve rispettare tutte le condizioni indicate nella presente convenzione:

1. rispettare tutte le comunicazioni e le indicazioni impartite dalla SDS Valdinievole e dallo Sportello Sociale HCP;
2. trasmettere la documentazione inerente alle procedure di certificazione/fatturazione dei servizi, secondo i tempi e le modalità qui stabilite;
3. trasmettere l'elenco del personale impegnato nell'ambito delle prestazioni oggetto di accreditamento, aggiornato ogni nuovo anno, e ogni qualvolta si presentino modifiche relative all'inserimento in organico di nuovi operatori e/o variazioni delle qualifiche in possesso dai lavoratori già in attività;
4. garantire l'osservanza della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. 81/08 e ss.mm. e ii. Dovrà adottare tutte le misure previste dall'articolo 26 (obblighi connessi alle gare d'appalto) senza che alcuna carenza o mancanza possa essere addebitata all'SdS a qualsiasi titolo e sarà pertanto responsabile della sicurezza ed incolumità del personale e di danni causati a terzi, con esonero di ogni responsabilità e rivalsa sulla SDS Valdinievole;

5. applicare, per l'intera durata dell'iscrizione all'Elenco dei fornitori accreditati nei riguardi di tutto il personale impiegato, senza distinzione alcuna tra dipendenti e soci lavoratori, tutte le leggi vigenti in materia di lavoro ed assicurazioni sociali, i regolamenti e le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, nonché integrativi provinciali/aziendali vigenti e successivi rinnovi; oltre ad impegnarsi al rispetto dei salari minimi contrattuali, al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali, alla previsione di idonee coperture assicurative, assumendone a proprio carico gli oneri relativi;
predisporre la Carta dei Servizi mettendola a disposizione dell'utente e trasmettendola alla SDS Valdinievole, in formato elettronico, entro 7 giorni dall'iscrizione all'Elenco dei fornitori accreditati, con la finalità di facilitare l'utente nella scelta consapevole del proprio fornitore;
6. individuare la figura di un coordinatore/referente, dando comunicazione alla SDS Valdinievole del suo nominativo e dei suoi contatti (numero telefonico, indirizzo di posta elettronica ePEC);
7. illustrare all'utente le procedure e gli strumenti da adottare per la gestione dei reclami e/o disservizi, ai quali il fornitore si impegna a dare risposta entro 15 giorni dal ricevimento, dando contestuale ed immediata comunicazione alla SDS Valdinievole di eventuali segnalazioni pervenute.
8. verificare il rispetto delle prestazioni e di quanto stabilito nel Buono HCP di ciascun beneficiario;
9. aggiornare lo Sportello HCP in merito ad eventuali criticità riscontrate nella gestione/attivazione dei servizi;
10. partecipare ad eventuali incontri di monitoraggio e coordinamento organizzati dalla SDS Valdinievole.

Art.10 – Obblighi del fornitore nei confronti dell'utente

Il fornitore è tenuto a garantire l'esecuzione delle prestazioni previste nel Buono HCP secondo i tempi, le modalità e i costi in esso previsti e nel rispetto delle condizioni indicate nell'Avviso, nella presente convenzione e in tutti i suoi allegati. Il fornitore in ogni caso ha l'onere di:

1. accordarsi con l'utente, prima dell'attivazione del servizio, per definire insieme le modalità di attuazione del PAI, laddove non esplicitamente indicate nello stesso (orari, giornate di lavoro e mansioni da svolgere);
2. attivare le prestazioni integrative previste PAI entro e non oltre i tempi stabiliti.
3. erogare il servizio nel rispetto del PAI (prestazione, tempistiche, giornate lavorative, figura professionale);
4. garantire che le prestazioni vengano erogate unicamente da personale competente e auto-rizzato;
5. garantire la puntualità di accesso a domicilio dell'utente per l'attuazione dell'intervento, impegnandosi a comunicare tempestivamente l'eventuale ritardo;
6. garantire la continuità del servizio e dell'operatore;
7. comunicare tempestivamente all'utente l'assenza dell'operatore e proporre la sua sostituzione;
8. comunicare agli utenti in carico la propria eventuale cancellazione dall'Elenco, garantendocomunque la fornitura degli interventi in esso previsti per un periodo di almeno 30 giorni, al fine di permettere all'utente la scelta di un altro fornitore;
9. rispettare il diritto di scelta esercitato dall'utente, accettando di eseguire ogni PAI assegna-togli;

Inoltre, si raccomanda al fornitore di assicurarsi che il personale di contatto abbia un comportamento consono alla mansione, all'attività da svolgere e alla tipologia di utente a cui si rivolge, garantendo affidabilità, e riservatezza;

In caso di violazione degli obblighi dettagliati agli artt. 9 e 10 ed in caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, l'Ente gestore ha facoltà di procedere all'applicazione delle penalità di cui al successivo art. 11.

Art.11 – Penalità

Qualora vi sia la violazione di uno o più obblighi di cui agli artt. 9 e 10 della presente convenzione saranno applicate le seguenti penali:

- €300,00 per mancata consegna di tutta la documentazione inerente alle procedure di certificazione/fatturazione dei servizi, secondo i tempi e le modalità qui stabilite;
- €300,00 per mancata attivazione e rispetto del PAI entro i tempi stabiliti dalla presente convenzione;
- €200,00 per mancata comunicazione all'utente dell'assenza dell'operatore; mancato accordo per la sua sostituzione;
- €100,00 per mancata comunicazione agli utenti in carico e/o alla famiglia di riferimento dell'avvenuta cancellazione dall'Elenco; penalità aggravata di € 300,00 in caso di mancata erogazione del servizio nei 30 gg successivi alla cancellazione;
- € 300 per disservizi dovuti a comportamenti impropri degli operatori
- € 250 per violazione di una delle disposizioni in materia di personale dipendente.
- € 250 violazione di una delle disposizioni in materia di Privacy
- € 500 mancata stipula delle polizze di assicurazione

L'applicazione delle penali deve essere preceduta da regolare contestazione con la SDS Valdinievole che chiederà formali chiarimenti e delucidazioni circa gli inadempimenti rilevati, seguendo la medesima procedura indicata al successivo art. 12. Entro e non oltre dieci (n. 10) giorni, il fornitore potrà esprimere le proprie controdeduzioni.

Art.12 – Sospensione o cancellazione dall'Elenco

L'iscrizione all'Elenco comporta la conoscenza e la piena accettazione di tutte le regole, patti e condizioni indicate nell'Avviso, nei suoi allegati e nella presente convenzione, e in tutti i loro allegati.

Il fornitore può essere sospeso dall'Elenco nei seguenti casi:

- perdita, anche temporanea, di uno solo dei requisiti minimi di ordine generale e di idoneità professionale, di idoneità tecnica e dei requisiti di capacità economico/finanziaria; i termini della sospensione decorreranno dalla data di accertata inadempienza e termineranno con l'avvenuta regolarizzazione da parte del fornitore;
- reiterato ritardo nell'attivazione del Buono HCP, per n. 3 volte nell'arco della stessa annualità; i termini della sospensione decorreranno dalla data di accertata inadempienza e termineranno allo scadere di n. 6 mesi dalla data di sospensione.

Nei predetti casi, il fornitore non potrà prendere in carico nuovi utenti, né mantenere quelli già in carico, per un periodo di mesi 6 dalla data di accertata inadempienza.

Il fornitore può essere cancellato dall'Elenco nei seguenti casi:

- gravi violazioni degli obblighi previsti dalla convenzione, tali da compromettere la regolarità del servizio;

- venir meno di uno solo dei requisiti minimi di ordine generale e di idoneità professionale, di idoneità tecnica e dei requisiti di capacità economico/finanziaria, laddove la carenza in oggetto non possa essere sanata in alcuna maniera;
- gravi violazioni di principi, regole, anche morali, e di norme etico/comportamentali e deontologiche per tutte le cause previste dalle leggi vigenti;
- qualora nei confronti del fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle Leggi Antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui l'Art.94 del codice dei Contratti Pubblici.

La SDS Valdinievole, accertata una o più inadempienze relative alle fattispecie di cui sopra, provvede ad inoltrare una contestazione formale al fornitore interessato, mediante PEC. Eventuali controdeduzioni e/o opposizioni da parte dei fornitori che abbiano ricevuto tale contestazione devono essere trasmesse alla SDS Valdinievole entro e non oltre 10 giorni lavorativi dalla data di spedizione della PEC con cui viene loro comunicata la contestazione.

Art.13 – Polizza assicurativa

Il fornitore è tenuto ad attivare polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi dedicata ai rischi derivanti dalla erogazione delle prestazioni previste di durata non inferiore alla durata della Convenzione; ovvero a stipulare uno o più atti aggiuntivi a polizze esistenti.

Tale polizza:

- deve prevedere a € 1.000.000 massimali RCT per sinistro non inferiori,00 “unico”; max RCO con € 1.000.000,00 per sinistro con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato;
- deve coprire anche danni cagionati a terzi compresi gli utenti del servizio, con dolo e colpa grave del proprio personale dipendente e delle persone di cui deve rispondere, compresi eventuali volontari e/o collaboratori impiegati nell'attività;
- deve essere estesa alla RC personale di tutti i dipendenti e/o di coloro che partecipano all'attività, compresi eventuali volontari e/o collaboratori impiegati nell'attività;
- deve prevedere l'estensione di garanzia alle malattie professionali, tabellari e non tabellari;
- devono essere considerati terzi tutti coloro che partecipano all'attività compresi eventuali volontari e/o collaboratori, con esclusione dei dipendenti iscritti all'Inail, perché già assicurati nell'ambito della garanzia RCO, e del legale rappresentante;
- deve essere considerato terzo la SdS, i suoi amministratori e dipendenti/collaboratori;

Art 14 – Tutela della privacy del fornitore di prestazioni

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE/679/2016, i dati personali dell'operatore economico/professionista raccolti dalla Società della Salute Valdinievole per le finalità della presente convenzione saranno trattati, anche in modalità informatizzata, in modo lecito, corretto e trasparente e ai soli fini della presente convenzione e per il tempo strettamente necessario per la conclusione del procedimento di cui si tratta.

Tali dati saranno raccolti, conservati e archiviati con le modalità previste dalla normativa in merito.

E' riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia.

Nelle fattispecie sopra indicate ciascun soggetto interessato ha il diritto di opporsi legittimamente, inviando apposita e-mail al Responsabile della protezione dei dati.

A tal proposito si precisa che:

- a. i Contitolari del trattamento dati sono la Società della Salute Valdinievole.
- b. ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE/679/2016, il Responsabile per la protezione dei dati per la Società della Salute Valdinievole è l'Avv. Michele Morriello con studio in Viale Gramsci, 23, 50122, Firenze, al quale è possibile inviare richieste per far valere i propri diritti in materia di privacy all'indirizzo mail sds@dpo-rdp.eu.

Art. 15 - Tutela della privacy del beneficiario del buono servizio

I dati personali dei destinatari dei buoni servizio, compresi quelli sensibili indicati all'art. 9 del Regolamento UE/679/2016, saranno trattati dai fornitori con i quali la SdS si convenziona quale Responsabile esterno del trattamento dati ai sensi dell'art. 28 del Reg.UE 2016/679.

Ai destinatari dei buoni servizio è sempre riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati personali per ottenerne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti o erronei o raccolti per fini diversi da quelli della presente convenzione in violazione della normativa in materia di privacy. I dati personali richiesti verranno trattati unicamente per le finalità amministrative e gestionali inerenti la presente convenzione.

Il trattamento che potrà essere effettuato, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà consistere nella raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione ed elaborazione dei dati;

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio.

Art. 16 – Controversie e Rinvio

Le parti risolvono le controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione della presente Convenzione, ispirandosi ai principi della leale collaborazione e cooperazione, correttezza e buona fede. Eventuali contestazioni circa la realizzazione delle attività, ove non risolte in sede bonaria, saranno devolute all'autorità giudiziari territorialmente competente.

Per tutto quanto qui non disciplinato si applicano le norme del Codice Civile e della legislazione nazionale e regionale vigente in materia.

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Letto, approvato e sottoscritto.